

# **REGOLAMENTO GENERALE**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA  
NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. N.  
196/2003 “CODICE IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

Il regolamento aziendale per la Privacy è uno strumento di applicazione del D.Lgs. 196/03 scaturito da un lungo ed approfondito studio e dalla verifica sul campo delle problematiche relative alla tutela della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

La cultura della Privacy necessita di crescere e rafforzarsi principalmente fra gli Operatori della sanità che conoscendo le caratteristiche di ciascun trattamento di dati di propria competenza e sapendo così valutare il dato trattato (sensibile o non sensibile) avranno gli strumenti per informare in modo completo ed evitare conflitti con l'utenza.

L'individuazione dei Responsabili e degli Incaricati dei trattamenti dati, non privano in alcun modo di autonomia decisionale in materia, nel rispetto della normativa vigente, i singoli Responsabili di Struttura (dipartimentale, complessa, semplice, ecc..) ma anzi li coadiuvano nella gestione e responsabilizzazione dei singoli addetti, cui, in pratica, il regolamento non impone altro che l'applicazione fattiva dei più elementari principi di deontologia professionale.

Il presente regolamento:

1. Non è una normativa ulteriore rispetto a quella nazionale;
2. Non rappresenta una limitazione dell'autonomia gestionale dei singoli Responsabili e non si prospetta, per nessuna figura preposta al trattamento (responsabili e incaricati), come un nuovo carico di lavoro non essendo l'attività di trattamento di dati personali un'attività autonoma ed aggiuntiva rispetto a quelle svolte, ma strumentale alle stesse.

Il presente regolamento deve essere applicato da tutti coloro che in qualità di soggetti interni e/o esterni alla struttura, effettuino operazioni di trattamento su dati la cui titolarità sia della Provincia Italiana CFIC.

**Art. 1**

**OGGETTO**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice Privacy) nell'ambito dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale di Roma e sede distaccata Villa Paola - e dell'Ospedale Generale S. Carlo al fine di disciplinare gli interventi diretti alla tutela della privacy in ambito sanitario. Esso si attiene alle disposizioni attuative del D.lgs. 196/03 e rappresenta un atto d'indirizzo in materia di protezione dei dati personali eseguiti dalle strutture stesse.

**Art. 2**

**FINALITA'**

L'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale di Roma e sede distaccata Villa Paola - e l'Ospedale Generale S. Carlo garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati. A tal fine le suddette strutture adottano idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita dei dati, di accesso non autorizzato al trattamento oppure di trattamento illecito e non conforme alle finalità della raccolta.

**Art. 3**

**DATI PERSONALI**

I dati personali trattati nell'ambito dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale di Roma e sede distaccata Villa Paola - e dell'Ospedale Generale S. Carlo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sono i seguenti:

- i dati personali comuni che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b), consistono in qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- i dati sensibili che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera d), sono quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti politici, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- i dati giudiziari che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera e), sono i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del

D.P.R. 14 novembre 2002 n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del codice di procedura penale.

#### Art.4

##### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'espressione trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con le modalità e le cautele necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato. Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

#### Art. 5

##### TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) D. Lgs. n. 196/03, è la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione che agisce nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Al Titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza.

#### Art. 6

##### REFERENTI PRIVACY

Presso l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale di Roma e sede distaccata Villa Paola - e l'Ospedale Generale S. Carlo viene individuato un Referente Privacy. I Referenti Privacy vengono nominati con lettera del Legale Rappresentante. I Referenti Privacy, con l'adeguato supporto del Titolare del trattamento, svolgono i seguenti compiti:

- collaborano alla tenuta dei rapporti con l'Autorità Garante e con i Responsabili, di cui all'art. 8, della struttura di propria competenza per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di privacy;
- coordinano le attività di censimento dei trattamenti dei dati personali e delle risorse utilizzate;
- compiono le attività necessarie alla gestione e all'aggiornamento del Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei Dati personali.

#### Art. 7

#### COMITATO PRIVACY

I Referenti Privacy collegialmente costituiscono un gruppo di lavoro e studio (Comitato Privacy) al fine di garantire omogeneità e organicità, all'interno dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale di Roma e sede distaccata Villa Paola - e dell'Ospedale Generale S. Carlo, dell'applicazione della normativa. Il Comitato è coadiuvato da Consulenti esperti in materia di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali. All'interno del Comitato Privacy viene altresì individuato un Coordinatore. Il Comitato adotta un proprio Regolamento di funzionamento.

#### Art. 8

#### RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento, in considerazione della complessità organizzativa dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale e sede distaccata e dell'Ospedale Generale S. Carlo, designa i Responsabili del trattamento individuandoli tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia. Nello specifico, il titolare procede alla nomina, in qualità di responsabili, di quei soggetti che all'interno dell'ospedale rappresentano le strutture in cui l'azienda è ripartita sulla base del modello organizzativo aziendale (dipartimenti, strutture complesse, strutture semplici, unità operative ecc..). Il Responsabile è preposto a tutte le attività e alle funzioni relative al trattamento dei dati personali nell'ambito della Struttura di appartenenza per tutto ciò che attiene alle attività di Sua competenza ai sensi delle vigenti disposizioni organizzative. I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare hanno il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati personali elaborato dall'azienda e a compiere le attività indicate nella lettera di nomina.

Il titolare del trattamento designa quali Responsabili del trattamento:

- i Direttori;

- i Dirigenti di Struttura Complessa;
- i Dirigenti di Struttura Semplice o altre figure professionali per cui si rende opportuna la designazione di Responsabili del trattamento in virtù delle particolarità organizzative e funzionali delle attività svolte.

La nomina dei Responsabili del trattamento viene effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice Privacy, con lettera del Legale Rappresentante notificata al responsabile incaricato. La preposizione di un soggetto alla copertura di uno dei ruoli suddetti comporta la contestuale attribuzione della nomina a responsabile del trattamento.

#### Art. 9

##### INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Gli Incaricati, ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy, sono identificati in tutti coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati. Gli Incaricati hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria allo svolgimento delle loro mansioni. La nomina degli incaricati viene effettuata dal titolare del trattamento con atto formale controfirmato dell'incaricato stesso. La nomina è a tempo indeterminato e decade per dimissioni, per revoca da parte del Titolare e/o del responsabile o per il venir meno delle mansioni che giustificano, in tutto o in parte, il trattamento dei dati personali. L'incarico resta valido anche nel caso di assegnazione, nell'ambito del medesimo profilo di appartenenza, ad un servizio diverso rispetto a quello indicato nella lettera di nomina.

L'individuazione degli incaricati avviene attraverso i seguenti passaggi:

- creazione di diversi profili dei soggetti preposti alle operazioni di trattamento con l'individuazione per ciascun profilo dell'ambito di trattamento consentito al profilo stesso (la scheda dei profili è contenuta all'interno del D.P.S.S. dell'ospedale),
- distribuzione a ciascun incaricato del trattamento di una lettera di incarico personalizzata con il riferimento al profilo di appartenenza e le relative norme comportamentali da rispettare.

#### Art. 10

##### TRATTAMENTO DI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO

Agli enti, agli organismi, agli altri soggetti esterni all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - I.R.C.C.S - sede centrale di Roma e sede distaccata Villa Paola e all'Ospedale Generale S. Carlo, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, può essere attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03. Nel caso in cui ciò non avvenga i soggetti esterni di cui al punto precedente sono considerati, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/03, autonomi titolari

del trattamento e quindi soggetti ai relativi obblighi e responsabilità in via esclusiva per le eventuali violazioni di legge.

#### Art. 11

#### INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

Agli interessati viene fornita idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 relativamente a:

- le finalità per le quali e le modalità con le quali verranno trattati i dati;
- l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo successivo;
- il nome ed il domicilio del Titolare e le modalità di accesso e consultazione dell'elenco dei Responsabili.

La predetta informativa può essere resa mediante modello cartaceo o anche in forma verbale. Può altresì essere resa anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza, secondo procedure e attraverso modelli stabiliti dal Comitato Privacy. Per quanto riguarda le modalità di diffusione delle informative cartacee ai soggetti interessati, si può provvedere mediante:

- predisposizione e affissione di appositi manifesti e/o cartelli ben visibili affissi in luoghi aperti al pubblico e nei locali di accesso all'utenza,
- inserimento, laddove possibile, di una informativa nella modulistica in uscita e nelle pubblicazioni informative rivolte all'utenza (es. carta dei servizi),
- consegna del modello di informativa al diretto interessato (es. dipendente) in fase di contrattualizzazione con lo stesso e/o di conferimento dell'incarico,
- pubblicazione dell'informativa e di informazioni sulla politica in materia di privacy sul sito web Aziendale.

#### Art. 12

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto:

1. di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato su:
  - a. il nome e il domicilio del Titolare e del Responsabile del trattamento;
  - b. le finalità e le modalità del trattamento;

- c. l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione;
3. di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
  - a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
  - d. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 3b e 3c sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nel caso in cui l'utente intenda presentare ricorso per fatti inerenti al trattamento dei propri dati personali può rivolgere istanza scritta direttamente al Titolare del trattamento. L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati, può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni, mentre, se tali diritti sono riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

#### Art. 13

#### CONSENSO DELL'INTERESSATO

Agli interessati, nei casi e nelle forme previste dal Codice Privacy, viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali. Le strutture sanitarie della Provincia Italiana CFIC trattano i dati idonei a rivelare lo stato di salute, per fini esclusivamente istituzionali, secondo le modalità previste dalla Legge ovvero:

1. senza acquisire preventivamente il consenso dall'interessato, se il trattamento riguarda operazioni indispensabili a garantire l'immediata tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
2. previo consenso dell'interessato, acquisito in forma scritta o verbale, se il trattamento dei dati è differibile all'atto assistenziale, il quale non ha carattere

d'urgenza (ad esempio la raccolta dei dati sensibili inerenti al ricovero programmato o in day hospital).

Il modello per l'acquisizione del consenso dei dati personali, da parte dell'interessato, costituisce parte integrante della cartella clinica adottata dalla struttura ospedaliera. Nell'ambito di attività istituzionali "amministrative", concernenti il trattamento dei dati personali, per fini legittimi, non è obbligatorio richiedere il consenso scritto dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo dell'informativa.

#### Art. 14

##### DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Le scelte organizzative e le modalità operative in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali sono definite nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali. Il DPSS contiene idonee informazioni riguardo a:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato